

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 06/06/2017

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/39401-oltre-il-carcere-una-nuova-vita>

Autore: Boscolo Anzoletti Matteo

Oltre il carcere: una nuova vita

OLTRE IL CARCERE: UNA NUOVA VITA

Aspetti del trattamento nella rieducazione del condannato

Il carcere, quale esecuzione di una condanna a seguito dell'accertamento di una responsabilità penale, si configura come una misura che, necessariamente, non può essere l'unico approccio del detenuto.

Esso, piuttosto, è funzionale a ricostruire quei tratti socializzanti che permettono al detenuto di essere, attraverso un percorso rieducativo, persona concretamente valorizzata nella pluralità di fattori che le sono costitutivi. E ciò in totale controtendenza con lo scopo meramente ed unicamente afflittivo che era proprio del carcere nei secoli passati.

Al riguardo si può considerare ad abundantiam, nella realtà, la situazione carceraria dei detenuti quale è stata per secoli nel Palazzo ducale di Venezia e, nel romanzo (tratto, peraltro, dalla realtà), l'esperienza carceraria di Jean Valjean ne *I miserabili* di Victor Hugo.

Un excursus lungo le riflessioni dei giuristi che nel passato più attentamente si sono interessati alla rieducazione del condannato può certamente sovvenire nel presente.

Se nel passato lo scopo del carcere era prettamente afflittivo, in un'ottica costituzionalmente orientata, mediante la rieducazione del condannato, esso ha come obiettivo la dignità della persona. La quale non viene emarginata a motivo dei fatti che l'hanno condotta in carcere ma, attraverso un percorso polimorfo, è posta in condizione di essere libera.

Nella pena è necessario cogliere il suo duplice momento retributivo e rieducativo. Sono, pertanto, incostituzionali quelle norme che compromettono tale duplicità di funzione e, in particolare, le norme che rendono più difficoltoso il reinserimento sociale di determinate categorie di soggetti in precedenza sottoposti a esecuzione penale¹.

E', dunque, necessario acclarare se il carattere personale del reato implichi una relazione psicologica dell'agente con il valore giuridico-penale del fatto. In realtà, l'interrelazione che intercorre tra i commi 1 e 3 dell'articolo 27 della Carta costituzionale configura una particolare compenetrazione tra il fatto e la persona. Ne consegue la sensatezza e la necessità di un'azione rieducatrice soltanto laddove l'agente si sia dimostrato ostile ai valori della convivenza. Ciò in quanto abbia la possibilità di conoscere il significato e il disvalore della norma penale. Non così se la condotta non appariva all'agente asociale, o pericolosa, o riconoscibilmente proibita².

Altro autore ritiene che l'elemento rieducativo si configuri come eventuale. In pratica, accanto a un aspetto squisitamente retributivo della pena, si pone un frangente *eventuale*, in base al quale la pena edittale va determinata anche in funzione delle esigenze specialpreventivo-risocializzative del soggetto. E il carattere eventuale è dato dal fatto che vi siano soggetti

¹ F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Novissimo digesto italiano*, Vol. XIX, Torino 1953, p. 81-85.

² F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, cit. p. 53-55.

bisognosi di risocializzazione. La quale consiste nella proposta dei valori del modello sociale prefigurato dalla Costituzione. Ed essa si concretizza nella solidaristica offerta di opportunità, in modo che al soggetto sia data la possibilità di correggere la propria condotta anti-sociale³.

Nel tempo si è passati da un'idea di carcere meramente afflittiva alla considerazione secondo la quale sia indispensabile eliminare tutte quelle situazioni degradanti, capaci di incidere sulla persona del detenuto. E' pertanto maturata la concezione che per pervenire a tale obiettivo fosse primariamente necessario dare al detenuto la possibilità di lavorare, di studiare e di partecipare a forme di socializzazione che potessero rieducarne la personalità.

Il giurista Petrocelli ritiene che se la funzione della pena fosse soltanto rieducativa, si escluderebbero da sé i trattamenti contrari al senso di umanità, senza bisogno di dichiarazione esplicita. In realtà, la Costituzione ha disciplinato la pena con il suo necessario contenuto di afflittività.

E poiché, a causa della sua afflittività, ha potuto in passato trascendere a trattamenti contrari al senso di umanità, la Costituzione ha ammonito che nell'ordinamento italiano ciò non dovrà avvenire. Anzi si dovrà (cioè, non realizzare necessariamente, ma fare il possibile per realizzare) tendere alla rieducazione del condannato⁴.

Importante per pervenire a tale obiettivo nel quadro della Costituzione è la Circolare Zoli del 1951⁵, che prevede l'abolizione della rasatura del capo per i detenuti condannati a pene brevi e gli imputati in attesa di giudizio, e l'esenzione dall'obbligo di portare la divisa carceraria per i condannati a pene inferiori ad un anno di reclusione. Con questo provvedimento fu, anche, deciso che i condannati venissero da allora in poi chiamati dal personale delle case di pena per nome, e non più per numero di matricola, si incrementarono i corsi d'istruzione, le rappresentazioni cinematografiche e teatrali. E, da allora, i detenuti possono tenere in cella l'occorrente per scrivere e le fotografie dei familiari. Nel cammino di equiparazione agli uomini, con la Circolare Zoli anche le donne detenute possono fumare.

Sulla rieducazione del condannato Giuseppe Bettiol ha avuto modo di considerare che essa ha un valore polisemantico, essendo in primo luogo una *bonifica sociale*, che sottolinea la necessità dell'educazione di chi ha delinquito, e qualifica l'azione dello Stato nel campo della prevenzione della delinquenza, che sarebbe l'unica ragione dell'intervento statale, perché la pena sarebbe soltanto repressione a fini di prevenzione. In quest'ottica il condannato sarebbe una lacuna nel sistema sociale, la cui bonifica non si realizza nell'interesse dell'individuo condannato, ma in quello del sistema sociale che tutto assorbe.

Il carattere superato e risalente di questa prospettazione si connota anche dal fatto che la rieducazione come recupero sociale è ritenuta da Bettiol errata in quanto, secondo questo autore, l'individuo fungerebbe da mero mezzo rispetto a un fine che lo trascenderebbe: l'interesse della società, alla quale egli sarebbe subordinato.

³ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova 2001, p. 775 e ss.

⁴ B. PETROCELLI, *Rieducazione e difesa nel progetto di Codice penale del 1949*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1950, p. 573 – 623.

⁵ Circolare del Ministro della Giustizia Adone Zoli del 1 agosto 1951 n. 4041/2373.

La rieducazione sociale è, per parte sua, confusa, incerta e pericolosa, poiché si ha il collettivo che riforma in peggio. Sulla base di quanto sopra, Bettiol si chiede se i condannati abbiano veramente bisogno di essere educati e rieducati, e considera che, escluse alcune categorie di condannati (delinquenti occasionali, recidivi, incorreggibili), l'accettazione della pena come sofferenza possa fungere da catarsi dello spirito⁶. Con ciò oblitera alcune domande essenziali: cosa impedisce, se non rieducato, al delinquente occasionale di strutturarsi nel tempo nel reato? Con che potere è possibile ritenere taluno incorreggibile, sì da negargli la rieducazione? Quali motivazioni possono condurre a negare la rieducazione ai recidivi? Infatti, la pena è una medaglia a due lati: catabasi e anabasi. Considerarne uno senza l'altro (ad esso consustanziale) la renderebbe inutile.

Pur all'interno della funzione retributiva, Bettiol conferisce alla pena una funzione di prevenzione generale, in quanto educa nella coscienza sociale la coscienza del giusto e dell'onesto⁷.

Per parte propria, Giuseppe Zuccalà considera che rieducare significa condurre, l'individuo nell'ambito della norma del vivere sociale, ponendo la sua coscienza di fronte a tutte le *responsabilità*, individuali e sociali, che danno contenuto e significato alla sua esistenza di uomo libero in seno alla collettività organizzata. Nel far ciò l'individuo non è oggetto, ma vero e proprio soggetto. *Tendere* significa fare tutto il possibile per realizzare la rieducazione.

Per Zuccalà uno Stato moderno può e deve assolvere al compito di rieducare i condannati. E lo Stato ha il compito di assumere talvolta compiti di natura morale, costringendo il cittadino a uno sforzo verso la virtù. Si evince, pertanto, che scopo della rieducazione è non già imporre una scelta, ma porre l'individuo di fronte alla responsabilità della scelta medesima, consapevole e convinto verso la scelta del bene⁸.

La storia penitenziaria italiana fino agli anni '70 del XX secolo si svolse lungo alcune direttrici. In primo luogo, il carcere fu inteso come luogo impermeabile e isolato dalla società libera. In quel contesto i rapporti con la società esterna erano limitati a colloqui, visite e corrispondenza del detenuto con i propri congiunti, peraltro secondo una disciplina molto restrittiva. Tale restrizione emergeva anche nell'architettura delle carceri, sovente poste in luoghi isolati o, comunque, periferici, con forme che a un osservatore esterno ne facessero immediatamente comprendere il tipo di struttura e la funzione.

In secondo luogo, caratteristica peculiare del carcere era la violenza, cui si aggiungeva per i detenuti l'obbligo di essere chiamati con il numero di matricola, e altre caratteristiche superate con la Circolare Zoli, frutto di una profonda maturità giuridica.

Vi era, da ultimo, un rigido sistema gerarchico, con la necessità di riferirsi all'Amministrazione centrale per ottenere le relative autorizzazioni. E un controllo nella vita dei detenuti profondamente incisivo.

⁶ G. BETTIOL, *Sulla rieducazione del condannato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1958, p. 633 – 644.

⁷ G. BETTIOL, *Diritto penale*, 1962, p. 598.

⁸ G. ZUCCALÀ, *Della rieducazione del condannato nell'ordinamento positivo italiano*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1964, p. 402 – 419.

Una nuova considerazione del carcere quale luogo in cui la pena sia umanizzata fu possibile soltanto gradualmente. E uno dei primi dati di riscontro è dato dall'approvazione da parte del Senato del Disegno di legge che prevede tra l'altro l'adeguamento delle tariffe di lavoro ai due terzi delle tariffe sindacali, e l'aumento dei poteri di controllo da parte della Magistratura di Sorveglianza.

Il disegno sotteso a questa legge si struttura nel mettere al centro del carcere il detenuto come persona, e non l'amministrazione penitenziaria con le esigenze di disciplina ad essa connesse.

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare di primo acchito, la rieducazione non riguarda soltanto l'articolo 27 della Costituzione, ma sia pure nel quadro della peculiarità del carcere, i diritti e i doveri che sono propri del detenuto e dell'internato sono quelli di chi in libertà possa condurre la vita.

Infatti, la legge si uniforma al principio di rieducazione della pena, in relazione agli articoli 2, 3, 13 comma quarto, e 27 comma terzo della Costituzione. Con il divieto di esercitare qualsiasi forma di discriminazione.

In concreto, il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle speciali condizioni dei soggetti, in quanto deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Per conseguire questo obiettivo è contemplata un'osservazione scientifica della personalità all'inizio e, quindi, nel corso dell'esecuzione della pena per cogliere nel modo più esatto le cause del disadattamento sociale.

Da ciò derivano indicazioni per il trattamento rieducativo, vero e proprio diritto alla rieducazione, cui corrisponde un obbligo di fare per l'Amministrazione, ed è disposto il relativo programma, presupposto per l'assegnazione dei detenuti alle carceri e alle loro relative sezioni⁹.

Le direttrici lungo le quali agisce la rieducazione sono l'istruzione, il lavoro, e le attività culturali, ricreative e sportive. Novità fondamentale rispetto al passato è il grande rilievo assegnato ai contatti con il mondo esterno.

Con il riconoscimento al detenuto della sua soggettività giuridica si è inteso così dare sostanza alla rieducazione attraverso la valorizzazione dell'integrità fisica, dei rapporti familiari e sociali, e dell'integrità morale e culturale, la cui tutela giurisdizionale compete alla Magistratura di Sorveglianza.

Con un sistema progressivo è stata prevista la graduale attenuazione delle limitazioni imposte al detenuto via via che esso cammina nel percorso rieducativo.

A differenza che nel passato, è possibile una riduzione - in varie forme e modi - della detenzione con una scelta della pena che sia funzionale a impedire (o, quantomeno, a limitare) la possibilità che il reato venga commesso di nuovo in futuro. Si ha così una pena con carattere non solo afflittivo (meglio, dissuasivo), ma anche rivolta al futuro, sia con riferimento all'individuo del detenuto, che del consorzio sociale del quale egli è parte.

⁹ M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino 2002, p. 19 – 32.

Pertanto, nel diritto attuale la pena si configura come un *mixtum compositum*, nel quale l'emenda del reo ha un'influenza considerevole, accanto al concetto del corrispettivo¹⁰.

Nel 1985 si constatava che la difficoltà che per molto tempo si è avuta ad intavolare il carcere nella sua corretta prospettiva nasceva dal fatto che la giustizia sembrava madre di due figli: l'uno legittimo, il processo, e l'altro illegittimo, il carcere. Del secondo quasi si vergognava¹¹.

Il superamento di questa constatazione è giunto attraverso due necessarie considerazioni: la natura rieducativa del carcere, e la coscienza che la rieducazione avviene se il carcere riflette il mondo esterno, in un rapporto osmotico tra le realtà del territorio e il carcere¹², nella comprensione del detenuto come persona all'interno di un processo di riadattamento alla società¹³.

Ed è particolarmente degno di nota che nell'opera di rieducazione siano stati ritenuti necessari i vari soggetti pubblici e privati. I quali, entrando a vario titolo in contatto con il carcere, sono titolati a dare la possibilità a chi ne sia ristretto di uscirne effettivamente libero, in quanto al termine di un importante metamorfosi rieducativa. A sostegno della quale, per la concessione dei benefici di legge è sempre necessario considerare la persona nella pluralità di fattori che ne sono costitutivi¹⁴.

Mario Gozzini, che in modo acuto e attento si è interessato dei detenuti, conoscendone le condizioni attraverso la conoscenza diretta nelle carceri, ha delineato i tratti delle legge che porta il suo nome. La legge fu approvata dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede deliberante in sole 24 ore, tra il 10 e l'11 settembre 1986. Oltre a Gozzini la legge, promulgata il 10 ottobre 1986¹⁵, ebbe tra i suoi protagonisti giuristi molto valenti in subiecta materia e, tra essi, Giuliano Vassalli.

La grande esperienza e competenza di coloro i quali lavorarono a questo disegno di legge, la cui autorevolezza legislativa fu comprovata anche in quell'occasione, contribuì a tale rapido risultato.

In primo luogo, Gozzini considera l'importanza di un trattamento individualizzato, e cioè di *un'osservazione scientifica della personalità* del detenuto, per poterla conoscere nel miglior modo possibile ed essere, di conseguenza, in grado di reperire le migliori soluzioni per superare le condizioni che hanno condotto la persona ad essere detenuta. In secondo luogo, vi è un elemento di *carattere edilizio*. E', cioè, necessario che le carceri siano di dimensioni tali da accogliere un numero non elevato di detenuti, per favorirne il reinserimento sociale.

¹⁰ F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano 1982, p. 609-612.

¹¹ N. AMATO, in AA. VV, *Il carcere trasparente*, Roma 1987, p. XIV.

¹² L. BAUSI, in AA. VV, *Il carcere trasparente*, cit. p. 82.

¹³ A. Bozzi, in AA. VV, *Il carcere trasparente*, cit. p. 61.

¹⁴ S. BUZZI, in AA. VV, *Il carcere trasparente*, cit. p. 17-41.

¹⁵ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 16 ottobre 1986 (Suppl. Ordinario).

Ma il punto più importante è, senz'altro, il *lavoro*. Che permette più di ogni altro elemento il recupero dei detenuti, rendendo per essi, a norma della Costituzione, la Repubblica fondata sul lavoro, quale elemento di dignità sociale della persona.

Il quarto elemento fondamentale è la territorializzazione della pena, che consiste e si sviluppa quale *sensu di umanità nei confronti del detenuto* se tra lui e i suoi familiari la distanza da colmare per incontrarsi non è difficile¹⁶.

Con una sentenza che è da tempo parte del patrimonio giuridico italiano, la Corte costituzionale ha evidenziato come l'esecuzione della pena si realizzi anche con le misure alternative al carcere¹⁷.

Se in passato il lavoro¹⁸ nelle carceri aveva prevalentemente un ruolo afflittivo, da molto tempo ormai è maturato un suo diverso e fondamentale ruolo nel quadro dell'esecuzione della pena: quello rieducativo. E', infatti, mediante il lavoro che si contribuisce a costituire uno dei pilastri del percorso del detenuto mentre si trova in carcere, in prospettiva della fine della pena. Ed è importante che mediante il lavoro venga acquisita la responsabilizzazione del detenuto¹⁹.

Il lavoro costituisce la cartina di tornasole del disegno che sottende alla normativa penitenziaria. Infatti, se esso ha sempre rappresentato una costante per i detenuti, nel tempo ne è completamente trasmutato il significato, passando da un valore *afflittivo* del carcerato, a uno *rieducativo* della persona nella prospettiva di un'affrancazione da quell'educazione che l'ha portata in carcere.

Per favorire il lavoro Gozzini indicava le cooperative e le aziende pubbliche per il reinserimento lavorativo dei detenuti²⁰, e le cooperative sociali sono uno strumento importante per il recupero dei detenuti attraverso il lavoro²¹. Il che avviene da molti anni ormai, in attuazione del *principio di sussidiarietà*.

La forma più adeguata è parsa sin dall'inizio quella della cooperazione²² nella ferma volontà di coniugare carcere e lavoro. Di fondamentale importanza è rinnovare i valori di solidarietà e partecipazione che appartengono al mondo del lavoro, e che hanno condotto a una molteplicità di iniziative in settori che le logiche del mercato avevano lasciato scoperte.

Al riguardo, la L. 22 giugno 2000, n° 193, relativa a "Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti"²³, e il Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti del 2014²⁴, valorizza le condizioni lavorative dei detenuti. Il suo

¹⁶ M. GOZZINI, *Carcere perché carcere come*, Firenze 1988, p. 26-32.

¹⁷ Corte costituzionale, sentenza n. 185 del 12 giugno 1985.

¹⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 341/2006.

¹⁹ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page

²⁰ M. GOZZINI, *Carcere perché carcere come*, cit. p. 73-74.

²¹ N. AMATO, in AA. VV. *Il carcere che lavora*, Roma 1987, p. 18.

²² M. GOZZINI, *Carcere perché carcere come*, cit. p. 156-157.

²³ Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000.

²⁴ Decreto interministeriale 24 luglio 2014 n. 148, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.246 del 22 ottobre 2014 (Serie Generale) .

articolo 5 stabilisce che le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali allo scopo di fornire ai detenuti opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo.

La legge approvata nel 2000 nasce dall'opportunità di estendere il concetto di persona svantaggiata e le relative agevolazioni fiscali anche ai soggetti detenuti, che non fruiscono di misure alternative alla detenzione, facilitandone così l'avviamento al lavoro, e facilita la promozione dell'occupazione attraverso lo strumento delle cooperative sociali²⁵.

Tre sono le categorie fondamentali del lavoro:

- 1) lavoro presso l'amministrazione penitenziaria;
- 2) lavoro presso imprese pubbliche, private o cooperative sociali;
- 3) lavoro in semilibertà.

Caratteristiche peculiari del lavoro sono: a) l'obbligatorietà; b) la non afflittività; c) la remuneratività; d) l'omogeneità rispetto al lavoro libero; e) l'attitudine alla promozione del soggetto.

L'*obbligatorietà* emerge inequivocabilmente in una considerazione del lavoro costituzionalmente orientata quale strumento cardine per la rieducazione del condannato, oltretutto strumento fondamentale per l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale connotato in sede di Assemblea Costituente, e trasfuso nel testo della Costituzione. Il che avverrebbe con significative maggiori difficoltà quando il lavoro fosse volontario o facoltativo.

Per le ragioni sopra riportate si ha pertanto che il detenuto o l'internato non sono liberi di rifiutare il lavoro, dal momento che, qualora ciò avvenisse, sarebbero passibili di sanzioni. La connotazione degli articoli 1 e 4 della Costituzione, che saldano i doveri di solidarietà sociale dei singoli con il diritto al lavoro è, così, sostanzialmente perfetta.

La *non afflittività* è una caratteristica importante del lavoro che contribuisce in modo determinante a veicolarlo in modo da fungere da pro-memoria contro certe organizzazioni del lavoro nelle quali il contenuto rieducativo è così inesistente da non offrire alcuna contropartita alla fatica, cosicché questa diventa l'unico contenuto dell'attività.

La *rimunerazione* è stabilita equitativamente da una commissione formata da un numero molto ampio di componenti, in modo da considerare nel modo più completo e preciso l'ammontare che la forma, e sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali. Il che vale anche per i soggetti ammessi al tirocinio.

Con riferimento all'*equiparazione al lavoro libero*, si sottolinea che la durata delle prestazioni lavorative non può superare per i detenuti i limiti stabiliti per legge; sono garantiti il riposo

²⁵ <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/12959.pdf>

festivo e la tutela previdenziale; sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari. Inoltre, i lavoratori ammessi a lavorare all'esterno, hanno gli stessi diritti dei lavoratori liberi.

L'attitudine alla promozione del soggetto consiste nella rieducazione del detenuto attraverso la sua formazione lavorativa, e l'inserimento in un'attività di lavoro che lo possa corroborare durante l'esecuzione della pena, e lo possa rendere autonomo nel momento in cui essa sarà conclusa²⁶. Per mezzo del lavoro il detenuto giunge più facilmente a condurre la propria esistenza lontano da situazioni criminogene, dal momento che è proprio del lavoro contribuire a instillare in chi lo compie la tavola dei valori che trovano la loro più opportuna e adeguata sede nella Costituzione, in un'attività meta-funzionale.

Il lavoro, che può essere svolto all'interno del carcere o all'esterno, è così disciplinato.

La precedenza nella scelta dei lavoratori è data a quelli che hanno una maggiore anzianità di disoccupazione nel corso della detenzione, a quelli che possono documentare una già maturata capacità di lavorare, e quelli che hanno i maggiori carichi familiari.

Il *lavoro extramurario* prevede una decisione favorevole del direttore del carcere, e l'approvazione del Magistrato di Sorveglianza. Salvo che ricorrano particolari misure di sicurezza, i detenuti e gli internati si recano al lavoro senza scorta.

Quando il lavoro è svolto nel quadro di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della Direzione dell'istituto. Essi possono svolgere attività di volontariato a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi. In un'ottica costituzionalmente orientata, ciò è organizzato in modo da non pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati.

Il *lavoro di pubblica utilità* è stato molto in auge sin da tempi risalenti all'estero. In Italia questo strumento²⁷ è utilizzato su richiesta dell'imputato al Giudice di Pace. Oggi è utilizzato per una pluralità di condotte riparatorie come, ad esempio, in materia di stupefacenti.

Nel *lavoro intramurario* l'amministrazione penitenziaria utilizza solitamente le lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo, nonché per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano alcun rapporto economico fra gli stessi. E', infatti, soltanto necessario che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o il provveditorato regionale acclari, secondo la rispettiva competenza, la possibilità di produzione dei beni necessari e la fondatezza della richiesta, presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato.

Sotto il profilo del lavoro, molti sono le occasioni realizzate. Ad esempio, le sfilate di moda delle detenute, con creazioni confezionate dalle stesse detenute, svolte nel carcere della Giudecca a Venezia²⁸, e i lavori come call center, i meccanici per biciclette, i lavori di pulitura,

²⁶ E. FASSONE, in AA. VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di Vittorio Grevi, Bologna 1981, p. 157 – 168.

²⁷ Art. 54 D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.

²⁸ A. VANZAN, *Detenute e guardie in passerella: la sfilata di moda è in carcere*, *Il Gazzettino di Venezia*, 30 giugno 2015.

la panetteria, il centro cottura, la falegnameria, e la fabbrica delle magliette in quello di Genova²⁹.

In un'ottica costituzionalmente orientata, un altro pilastro della rieducazione è dato dalla possibilità per il detenuto e per l'internato di essere istruito durante il percorso carcerario. Grande significato riveste, per questo motivo, la formazione per incentivare i detenuti al conseguimento del diploma e della laurea³⁰, che permetta, come in seguito il lavoro, di dare un'autosufficienza economica al detenuto una volta che venga liberato³¹. Tenuto conto che sul lavoro dopo il carcere per gli ex detenuti si sviluppa la possibilità che si evitino recidive³².

Per sovvenire a questa necessità il detenuto è oggi maggiormente valorizzato. E ciò sia nel caso in cui abbia intenzione di frequentare l'università, sia in caso di trasferimento, sia qualora oltre a studiare lavori.

La rieducazione dei detenuti passa attraverso molteplici forme di cultura, rivolte a ingenerare una metamorfosi nella loro umanità sì che, per loro mezzo, essi possano concludere la loro detenzione con quegli strumenti conoscitivi e valoriali tali da porli successivamente nelle condizioni di non delinquere.

Per questo motivo, sin dalla prima metà degli anni '80 del secolo scorso, è intensamente presente nelle carceri la rappresentazione di opere teatrali. Così come i detenuti sono coinvolti in attività sportive, che con le loro regole hanno una valenza che va ben oltre lo sport strettamente inteso. Ma, prioritariamente, essi vengono accompagnati nel percorso di istruzione scolastica. La quale contribuisce a formare in modo fondamentale la persona.

La scuola è per i detenuti un punto di risocializzazione e di esperienza positiva, in netto contrasto con l'ozio, altrimenti presente nel carcere. E ciò funge da primo elemento rieducativo per la persona del detenuto.

In concreto, da tempo sono stati attivati corsi di scuola primaria e di alfabetizzazione, per permettere ai detenuti di integrarsi attraverso la socializzazione, per permettere loro di non essere discriminati una volta usciti dal carcere. A tal riguardo è stata introdotta la figura del *mediatore culturale*. Suo compito è quello di favorire l'inserimento degli stranieri nella realtà italiana, attraverso l'insegnamento della lingua e di elementi di cultura del nostro Paese.

Con riferimento all'istruzione universitaria va segnalato che tale insegnamento, che ha preso il via a Padova all'inizio degli anni '60, procede da tempo sulla base di Protocolli di intesa tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, il più recente dei quali è stato siglato nel 2012.

²⁹ E. MANNA, "Pronto, qui Marassi" un call center in cella, il carcere si fa azienda con i privati, *La Repubblica*, 31 maggio 2016.

³⁰ G. SELIS, in AA. VV., *Il carcere che lavora*, cit. p. 35.

³¹ R. GRIPPO, in AA. VV., *Il carcere che lavora*, cit. p. 131.

³² M. PALMA, in AA. VV., *Il carcere che lavora*, cit. p. 179.

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola dell'obbligo e di corsi di addestramento professionale. Inoltre, "particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti più giovani; ed è favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca. L'istruzione e la formazione professionale sono, pertanto, da considerare come diritti permanenti e irrinunciabili della persona, nell'ottica di un processo di conoscenze e di consapevolezza che accompagna il soggetto per tutta la sua esistenza³³. L'effettività del diritto all'istruzione e al lavoro riveste un ruolo di fondamentale importanza nel piano di rieducazione complessiva del condannato, per restituirlo a una vita nuova.

Unitamente al lavoro e all'istruzione, di grande importanza è, inoltre, per il detenuto e per l'internato la possibilità di coltivare le relazioni familiari. E ciò permette di condurre la vita carceraria senza perdere il legame con il coniuge³⁴, e il necessario diritto-dovere alla genitorialità³⁵.

E' necessario che si intervenga sul tema dell'affettività incrementando soprattutto i rapporti delle donne – custodi, più degli uomini, delle reti affettive e familiari – con i figli e ricorrendo, laddove possibile, anche alle nuove tecnologie. Allo scopo di tutelare maggiormente i rapporti familiari e genitoriali, dagli Stati generali sull'esecuzione penale è emersa l'opportunità di una maggiore concessione di permessi non solo per eventi familiari di particolare gravità. Importante è anche, nell'ottica di una rieducazione costituzionalmente orientata, che i detenuti possano essere presenti in momenti fondamentali della vita dei figli o per far visita a familiari in particolari momenti. Sempre in tema di affettività in carcere, l'applicazione e l'estensione a tutti gli istituti penitenziari del Protocollo d'intesa del 21 marzo 2014 "Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti" è molto adeguata in funzione rieducativa.

Essendo la privazione dei rapporti sessuali e familiari in contrasto anche con alcune raccomandazioni del Consiglio d'Europa, è emersa l'indifferibilità che siano disposti, all'interno delle carceri, luoghi dove le detenute e i detenuti possano incontrare i loro familiari e partner per un tempo congruo e in assoluta riservatezza³⁶.

Sulla funzionalità di ciò nell'ottica della rieducazione del condannato, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi anche recentemente, stabilendo che sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria deve prevalere la tutela di un altro interesse di rango costituzionale, quello correlato alla protezione costituzionale dell'infanzia, garantita dall'art. 31 della Costituzione³⁷.

Il fatto che sia prestata assistenza alle famiglie dei detenuti è considerato, in un'ottica costituzionalmente orientata, parte integrante del trattamento rieducativo, in quanto è

³³ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_2_19

³⁴ Corte costituzionale, sentenze n. 561/1987 e 301/2012.

³⁵ Al riguardo, molto interessante è il Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia, l'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Associazione bambini senza sbarre Onlus nel 2014.

³⁶ https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_2_19

³⁷ Corte costituzionale, sentenze n. 17/2017, 239/2014, 177/2009, e ordinanza n. 145/2009.

funzionale a favorire il rientro tra le persone libere del detenuto. E questo è vero nella misura in cui l'ormai ex detenuto ha gli strumenti per non compiere in seguito azioni recidive³⁸. L'importanza del lavoro, in subiecta materia, ha in se un significato operativo molto rilevante, poiché facilita il mantenimento dei traguardi rieducativi conseguiti dal detenuto.

In quest'ottica è stata ritenuta assai proficua l'attività volta a riunire il detenuto con la sua famiglia, anche quando (e questo è comprensibile dalla mancanza di colloqui e di corrispondenza epistolare con il proprio congiunto) quest'ultima non cerchi o, deliberatamente, non voglia incontrare il proprio familiare.

Nel quadro del reinserimento nella vita sociale dell'ex detenuto è stata istituito il *Consiglio di aiuto sociale* per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria con gli assistenti volontari.

La pena, infatti consiste in un periodo che taluno trascorre in carcere per aver violato la norma penale. Ciò non significa che a questo debba esse aggiunta una pena accessoria dell'allontanamento dagli affetti, tenuto conto che garantire gli affetti contribuisce a rieducare in modo efficace, e a creare nella persona del detenuto e dell'internato la volontà di non delinquere in avvenire.

Interessante è senza dubbio un approccio anche a sistemi di altri Paesi. Al riguardo, significativo è quanto si deduce dal carcere norvegese di Halden. In un articolo pubblicato il 10 maggio 2010 nella rivista Time risulta che "it embodies the guiding principles of the country's penal system: that repressive prisons do not work and that treating prisoners humanely boosts their chances of reintegrating into society. When they arrive, many of them are in bad shape, noting that Halden houses drug dealers, murderers and rapists, among others. We want to build them up, give them confidence through education and work and have them leave as better people. Countries track recidivism rates differently, but even an imperfect comparison suggests the Norwegian model works. Within two years of their release, 20% of Norway's prisoners end up back in jail. In the U.K. and the U.S., the figure hovers between 50% and 60%. Of course, a low level of criminality gives Norway a massive advantage. Its prison roll lists a mere 3,300, or 69 per 100,000 people, compared with 2.3 million in the U.S., or 753 per 100,000 — the highest rate in the world.

Design plays a key role in Halden's rehabilitation efforts. The most important thing is that the prison looks as much like the outside world as possible. To avoid an institutional feel, exteriors are not concrete but made of bricks, galvanized steel and larch; the buildings seem to have grown organically from the woodlands. And while there is one obvious symbol of incarceration — a 20-ft. (6 m) concrete security wall along the prison's perimeter — trees obscure it, and its top has been rounded off, "so it isn't too hostile³⁹."

Un fatto che fa ben sperare per il futuro lo si desume da un dato territoriale; e, cioè, dal fatto che negli ultimi dieci anni in Veneto la percentuale di detenuti che nel carcere lavora è

³⁸ AA. VV., *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, a cura di V. Grevi, p. 192 – 194.

³⁹ W. L. ADAMS, *Norway builds the world's most human prison*, in *Time*, 10 maggio 2010, <http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1986002,00.html>

cresciuta del 13%, con una media regionale superiore di 11 punti rispetto alla media nazionale, ferma al 28,2%. Il 57,4% dei detenuti in Veneto lavora alle dipendenze dell'amministrazioni penitenziaria, mentre il 42,6% lavora all'esterno. Il che è un grande strumento di inclusione e reinserimento⁴⁰.

Matteo Boscolo Anzoletti

⁴⁰ *Carceri, il record veneto: lavorano 4 detenuti su dieci*, in *Il Gazzettino di Venezia* del 21 ottobre 2016. Nello stesso giorno: *In Veneto il 40% dei detenuti svolge un lavoro: un record*, in *La nuova di Venezia*.